



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 aprile 2012 (04.05)
(OR. en)**

9095/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0436 (APP)**

**CULT 67
FREMP 64
JAI 279
EDUC 95
SOC 302
CADREFIN 209**

RELAZIONE

del:	Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima)
al:	Consiglio
n. doc. prec.	8561/12 CULT 55 FREMP 60 JAI 258 EDUC 90 SOC 282 CADREFIN 195
n. prop. Comm.:	18719/11 CULT 119 FREMP 117 JAI 959 EDUC 296 SOC 1119 CADREFIN 212 + ADD 1 + ADD 2
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce per il periodo 2014-2020 il programma "L'Europa per i cittadini" <i>- Orientamento generale parziale</i>

I. INTRODUZIONE

1. Il 14 dicembre 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce per il periodo 2014-2020 il programma "L'Europa per i cittadini"¹. Il programma proposto si basa sull'attuale programma dello stesso nome semplificandone la struttura e cercando di aumentarne l'efficienza e la visibilità.

¹ COM(2011) 884 final - doc. 18719/11

L'obiettivo principale del programma è portare l'Unione europea più vicina ai suoi cittadini rendendo questi ultimi più attenti e informati riguardo all'Unione e promuovendo la cittadinanza europea. Il programma si articola in due componenti, una incentrata sulla memoria e sulla storia comune e l'altra sulla partecipazione civica a livello di Unione, completate da azioni orizzontali volte a potenziare la visibilità globale del programma. Il programma proposto si basa sull'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Commissione ha proposto un bilancio totale di 229 milioni di euro, comparabile al bilancio del programma attuale.

II. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO

2. Gli organi preparatori del Consiglio hanno esaminato la proposta della Commissione durante sei riunioni tra gennaio e aprile. Le delegazioni hanno accolto in generale con favore la proposta della Commissione, in particolare l'equilibrio conseguito, da un lato, semplificando la struttura del programma, e dall'altro, includendo nel contempo un allegato contenente informazioni più dettagliate sia sulle iniziative che potrebbero essere appoggiate nel quadro di ognuna delle tre componenti (memoria, partecipazione civica e valorizzazione), sia sulla gestione e il monitoraggio del programma, compresi gli indicatori in base ai quali misurare i progressi riguardanti la performance del programma.
3. Nondimeno, in sede di esame, varie parti del testo, tra cui alcuni considerando, sono state adeguate per rispondere alle preoccupazioni delle delegazioni. Il testo modificato risultante dai lavori degli organi preparatori del Consiglio è riportato nell'allegato della presente relazione. Le principali modifiche alla proposta della Commissione possono essere riassunte come segue:

a) tipi di attività finanziati (articolo 3, paragrafo 2)

Le attività da finanziare nel quadro del programma sono state ordinate per tipo di attività anziché per tema. Nell'ambito di questa nuova impostazione, i punti di contatto nazionali "L'Europa per i cittadini" sono stati evidenziati quali principali strutture di consulenza e d'informazione che attuano il programma.

b) *Accesso al programma (Articolo 6)*

Le delegazioni hanno approvato il suggerimento della Commissione di far sì che il programma sia aperto a tutti i soggetti interessati a promuovere la cittadinanza e l'integrazione europee, estendendo nel contempo l'accesso alle autorità e organizzazioni regionali, così come alle organizzazioni culturali e giovanili.

c) *Disposizioni attuative (articoli 8 e 9)*

Le delegazioni hanno appoggiato l'opinione della Commissione secondo cui, vista l'esiguità del bilancio del programma, la fase di attuazione dovrebbe essere quanto più possibile agevole e rapida, e hanno pertanto approvato il ricorso alla procedura consultiva. Nondimeno, al fine di assicurare un equilibrio tra flessibilità e coinvolgimento adeguato degli Stati membri durante l'attuazione del programma, sono state apportate due modifiche importanti. In primo luogo, è stata inclusa, nel regolamento stesso, una ripartizione di bilancio indicativa fra le tre componenti (allegato dell'allegato, sezioni I e II) e, in secondo luogo, è stato introdotto un nuovo articolo sulla comunicazione secondo il quale la Commissione fornirà informazioni a posteriori agli Stati membri sulle decisioni in materia di selezione (articolo 13 bis).

d) *Indicatori*

Le delegazioni hanno appoggiato la necessità di indicatori quali mezzi per misurare l'impatto del programma e valutare i relativi progressi verso gli obiettivi fissati. Tuttavia, la struttura di indicatori proposta è stata semplificata, sono stati aggiunti indicatori qualitativi, quali la qualità delle candidature di progetti e gli indicatori stessi sono stati descritti in modo più preciso. È stata dedicata particolare attenzione all'indicatore geografico, che è stato modificato in modo da vedere chiaramente quanti progetti presentati e selezionati provengono da un determinato paese.

4. Poiché la proposta "L'Europa per i cittadini" rientra nel quadro finanziario pluriennale (2014 - 2020), l'orientamento generale non comprende la dotazione finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 1, che è pertanto posta tra parentesi quadre nel testo. Similmente, poiché i negoziati per la revisione del regolamento finanziario sono ancora in corso, la seconda metà dell'articolo 8, paragrafo 1 e l'intero articolo 13 sono esclusi dall'orientamento generale e posti anch'essi tra parentesi quadre. I considerando saranno trattati in un secondo tempo.

III. COMPITI DEL CONSIGLIO

5. Il testo risultante dai lavori degli organi preparatori del Consiglio² riscuote il sostegno generale di tutte le delegazioni, fatte salve le riserve di esame parlamentare di DE, DK, CZ, FR e UK.

Si invita il Consiglio a confermare l'accordo conseguito con l'orientamento generale parziale raggiunto nella sessione del 10-11 maggio 2012.

² In seguito alla riunione del COREPER del 25 aprile, sono stati aggiunti due nuovi considerando (cfr. note 5 e 7).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce per il periodo 2014-2020 il programma "L'Europa per i cittadini"

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo³,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

Considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

Articolo 1

Istituzione e obiettivi generali

1. Il presente regolamento istituisce il programma "L'Europa per i cittadini" (di seguito "il programma") per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
2. Nell'intento complessivo di avvicinare l'Europa ai cittadini, gli obiettivi generali del programma sono:
 - contribuire alla comprensione dell'Unione europea,
 - promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione civica a livello di Unione.

Articolo 2

Obiettivi specifici del programma

Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici, per mezzo di azioni svolte a livello transnazionale o con una chiara dimensione europea:

1. sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai valori comuni nonché alle finalità dell'Unione, ossia promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli stimolando il dibattito, la riflessione e lo sviluppo di reti;⁴
2. incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello di Unione, in modo da permettere ai cittadini di comprendere meglio il processo di elaborazione politica dell'Unione e da creare condizioni propizie all'impegno sociale e al volontariato a livello di Unione.

⁴ Nuovo considerando 8 bis: "La risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulla coscienza europea e il totalitarismo e le conclusioni del Consiglio del 9-10 giugno 2011 sulla memoria dei crimini commessi dai regimi totalitari in Europa sottolineano l'importanza di tener viva la memoria del passato quale strumento per lasciarsi alle spalle il passato e costruire il futuro, e mettono in luce l'importanza del ruolo dell'Unione europea nell'agevolare, condividere e promuovere la memoria collettiva di detti crimini."

Articolo 3

Struttura del programma e azioni sovvenzionate

1. Il programma si articola nelle seguenti due componenti:

- a) "Memoria europea e cittadinanza europea"
- b) "Impegno democratico e partecipazione civica".

Le due componenti sono completate da azioni orizzontali per l'analisi, la divulgazione e lo sfruttamento dei risultati dei progetti (azioni di "valorizzazione"⁵).

2. Per raggiungere i propri obiettivi, il programma finanzia tra l'altro i seguenti tipi di azioni, attuate a livello transnazionale o con una chiara dimensione europea:

- a) Attività di apprendimento reciproco e cooperazione quali
 - riunioni di cittadini, gemellaggi tra città, reti di città gemellate;
 - progetti attuati da partenariati transnazionali, con la partecipazione di diversi tipi di soggetti interessati di cui all'articolo 6;
 - progetti di commemorazione con una chiara dimensione europea;
 - scambi basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e/o dei media sociali.
- b) Sostegno strutturale a organizzazioni quali:
 - organizzazioni di interesse europeo generale quali definite all'articolo .. delle disposizioni di attuazione del regolamento XX/2012 [regolamento finanziario];
 - punti di contatto "Europa per i cittadini"
- c) Attività di analisi a livello di Unione quali
 - studi su questioni connesse agli obiettivi del programma.

⁵ Nella versione inglese, il termine "valorisation" sarà verificato in un secondo tempo dai giuristi/linguisti.

- d) Attività di sensibilizzazione e divulgazione destinate a sfruttare e a valorizzare i risultati delle iniziative sostenute quali:
- eventi a livello di Unione comprese conferenze, commemorazioni o cerimonie di premiazione;
 - revisioni paritetiche, riunioni e seminari di esperti.
3. Iniziative connesse ad azioni di cui al paragrafo 2, descritte nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Misure

Le misure possono prendere la forma di sovvenzioni o di contratti di appalto.

1. Le sovvenzioni dell'Unione possono essere concesse tramite sovvenzioni di funzionamento o sovvenzioni di azione.
2. I contratti d'appalto riguarderanno l'acquisto di servizi, quali l'organizzazione di manifestazioni, studi e ricerche, strumenti d'informazione e di diffusione, monitoraggio e valutazione.

Articolo 5

Partecipazione al programma ⁶

1. Possono partecipare al programma i seguenti paesi:
 - a) gli Stati membri;

⁶ Nuovo considerando 11 bis: "Gli obiettivi miranti a sviluppare una democrazia sostenibile e profondamente radicata e a creare una società civile dinamica sono comuni al programma "L'Europa per i cittadini" e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato. L'Unione offre ai paesi interessati dallo strumento europeo di vicinato relazioni privilegiate basate sull'impegno reciproco verso valori e principi comuni."

- b) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro, nelle decisioni del Consiglio di associazione o in accordi simili;
- c) i paesi dell'EFTA parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente alle disposizioni di tale accordo.

Articolo 6

Accesso al programma

Il programma è aperto a tutti i soggetti interessati a promuovere la cittadinanza e l'integrazione europee, in particolare a enti e organizzazioni locali e regionali, comitati di gemellaggio, centri di ricerca sulle politiche pubbliche europee, organizzazioni della società civile (incluse le associazioni di reduci), organizzazioni per la cultura, la gioventù, l'istruzione e la ricerca.

Articolo 7

Cooperazione con organizzazioni internazionali

Il programma può sostenere attività svolte nel campo oggetto del programma congiuntamente ad organizzazioni internazionali quali il Consiglio d'Europa e l'UNESCO, sulla base di contributi comuni e nel rispetto del regolamento finanziario⁷.

Articolo 8

Attuazione del programma

1. La Commissione applica il programma [in conformità del regolamento finanziario (UE) n. xxx/2012].

⁷ Regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (" regolamento finanziario"), GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. - Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006, del 13 dicembre 2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

2. Per attuare il programma la Commissione adotta programmi di lavoro annuali mediante atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2. I programmi di lavoro annuali enunciano gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo complessivo del piano di finanziamento. Essi contengono anche una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un calendario indicativo di attuazione. Con riferimento alle sovvenzioni i programmi di lavoro annuali indicano le priorità, i criteri essenziali di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento.

Articolo 9

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nel caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 10

Consultazione delle parti interessate

La Commissione mantiene un dialogo regolare con i beneficiari del programma, le parti interessate e gli esperti.

Articolo 11

Coerenza con altri strumenti dell'Unione

La Commissione garantisce la coerenza e la complementarità tra il presente programma e strumenti esistenti in altri settori di azione dell'Unione, in particolare l'istruzione, la formazione professionale, e la gioventù, lo sport, la cultura e il settore audiovisivo, i diritti e le libertà fondamentali, l'inclusione sociale, la parità dei sessi, la lotta alla discriminazione, la ricerca e l'innovazione, la società dell'informazione, la politica di allargamento e l'azione esterna dell'Unione.

Articolo 12

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma è di [229 milioni di EUR.]
2. Le risorse destinate ad azioni di comunicazione nel quadro del presente regolamento contribuiscono anche alla copertura delle spese per la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione europea⁸, nella misura in cui esse sono in relazione con gli obiettivi generali del presente regolamento.

[Articolo 13

Protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione europea siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del programma.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.

⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un bilancio per la strategia Europa 2020 parte II (schede tematiche), COM (2011) 500 final, del 29.6.2011.

Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali nonché le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento devono abilitare espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto.]

Articolo 13 bis

Comunicazione

La Commissione informa gli Stati membri in merito ai progetti che hanno ottenuto il finanziamento dall'Unione comunicando le decisioni riguardanti la selezione entro due settimane dall'adozione.

Articolo 14

Monitoraggio e valutazione

1. La Commissione provvede a un monitoraggio periodico del programma in relazione ai suoi obiettivi, utilizzando indicatori di performance. I risultati del processo di monitoraggio e di valutazione sono utilizzati nell'attuazione del programma. Il monitoraggio comprende in particolare la stesura delle relazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e c).

Se del caso, gli indicatori dovranno essere disaggregati per sesso ed età.

- 1 bis. Riguardo agli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, i progressi saranno misurati in base agli indicatori definiti nell'allegato del presente regolamento.

2. La Commissione provvede a una valutazione periodica, esterna e indipendente del programma e informa periodicamente il Parlamento europeo.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:
- a) una relazione intermedia di valutazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma, entro il 31 dicembre 2017;
 - b) una comunicazione sulla continuazione del programma, entro il 31 dicembre 2018;
 - c) una relazione di valutazione ex post, entro il 1° luglio 2023.

Articolo 15

Disposizione transitoria

La decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2014.

Per le azioni iniziate prima del 31 dicembre 2013 sulla base della decisione n. 1904/2006/CE continuano a valere, fino al loro completamento, le disposizioni di tale decisione.

Come previsto dall'articolo 18 del regolamento finanziario, gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate in virtù della decisione n. 1904/2006/CE possono essere assegnati al programma.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

I. DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE

Informazioni complementari sull'accesso al programma

COMPONENTE 1: Memoria europea e cittadinanza europea

Saranno finanziate attività che invitano a una riflessione sulla diversità culturale europea e su valori comuni nel senso più ampio del termine, tenendo conto della parità dei sessi. Finanziamenti potranno essere messi a disposizione di iniziative di riflessione sulle origini dei regimi totalitari nella storia europea moderna (in particolare, ma non esclusivamente, il nazismo che ha portato all'olocausto, lo stalinismo e i regimi comunisti totalitari) e di commemorazione delle vittime dei loro crimini. Questa componente del programma dovrà comprendere anche attività riguardanti altri momenti salienti e punti di riferimento della recente storia europea. In particolare, darà la preferenza ad azioni che promuovono la tolleranza, la comprensione reciproca e la riconciliazione, quali strumenti per lasciarsi alle spalle il passato e costruire il futuro, in particolare a destinazione delle giovani generazioni.

Indicativamente, circa il 20% del bilancio totale assegnato al programma sarà destinato a questa componente.

COMPONENTE 2: Impegno democratico e partecipazione civica

La componente comprenderà attività riguardanti la partecipazione civica nel senso più ampio del termine, con particolare attenzione per metodi di strutturazione intesi ad assicurare un effetto duraturo delle attività finanziate.

Darà la preferenza a iniziative e progetti con un chiaro legame con l'agenda politica europea.

Questa componente può comprendere anche progetti e iniziative che creano occasioni di comprensione reciproca, solidarietà, impegno sociale e volontariato a livello di Unione.

Molto resta ancora da fare per incoraggiare un maggior numero giovani a partecipare alla vita democratica e un maggior numero di donne a partecipare ai processi decisionali politici ed economici. La loro voce deve essere più ascoltata e presa in considerazione da quanti hanno la responsabilità di decisioni che influiscono sulla vita delle persone.

Indicativamente, circa il 60% del bilancio totale assegnato al programma sarà destinato a questa componente.

AZIONE ORIZZONTALE: Valorizzazione

Questa azione è definita per il programma nel suo insieme e si applica a entrambe le componenti.

Sosterrà iniziative che favoriscono la trasferibilità dei risultati, garantiscono una maggiore redditività degli investimenti e permettono di trarre maggiori insegnamenti dall'esperienza. La ragion d'essere di questa azione consiste nella "valorizzazione" e nello sfruttamento dei risultati delle iniziative intraprese per assicurare il loro effetto duraturo.

Essa comprenderà la "creazione di capacità": la messa in atto di misure di sostegno per lo scambio delle migliori pratiche, la condivisione delle esperienze degli attori ai livelli locale e regionale, compresi i pubblici poteri, e lo sviluppo di nuove competenze, ad esempio attraverso la formazione. Quest'ultima può comprendere scambi tra pari, la formazione dei formatori come pure, ad esempio, la creazione di strumenti informatici che forniscano informazioni sulle organizzazioni e sui progetti finanziati dal programma.

Indicativamente, circa il 10% del bilancio totale assegnato al programma sarà destinato a questa componente.

II. GESTIONE DEL PROGRAMMA

Il programma applicherà il principio dei partenariati pluriennali basati su obiettivi concordati, fondandosi sull'analisi dei risultati, in modo che la società civile e l'Unione europea ne traggano reciproci benefici.

In generale, sarà data preferenza alle sovvenzioni per progetti, quali che siano le loro dimensioni, con grande impatto, in particolare quelli che sono direttamente connessi alle politiche dell'UE nell'intento di concorrere alla definizione dell'agenda politica dell'UE⁹.

Il programma e la maggior parte delle azioni potranno essere gestiti centralmente da un'agenzia esecutiva.

Tutte le azioni saranno realizzate su base transnazionale o dovranno avere una chiara dimensione europea. Promuoveranno la mobilità dei cittadini e lo scambio di idee nell'Unione europea.

La creazione di reti e la ricerca di effetti moltiplicatori, anche facendo ricorso alle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e ai media sociali, segnatamente per rivolgersi alle giovani generazioni, costituiranno elementi importanti e si rifletteranno nel tipo di attività svolta e nella varietà delle organizzazioni interessate. Sarà fortemente incoraggiato lo sviluppo di interazioni e di sinergie tra i vari tipi di soggetti partecipanti al programma.

⁹ Il considerando 16 è così redatto: "Sarà data preferenza alle sovvenzioni per progetti, quali che siano le loro dimensioni, con grande impatto, in particolare quelli che sono direttamente connessi alle politiche dell'UE nell'intento di concorrere alla definizione dell'agenda politica dell'UE. Inoltre, secondo il principio della sana gestione finanziaria, l'attuazione del programma deve essere ulteriormente semplificata facendo ricorso per i finanziamenti a importi e tassi forfettari e applicando tabelle dei costi unitari."

Il bilancio del programma può coprire anche le spese relative alle azioni di preparazione, seguito, monitoraggio, audit e valutazione direttamente necessarie per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, attività d'informazione e pubblicazioni, spese legate alle reti informatiche attinenti allo scambio di informazioni e altre spese amministrative e per assistenza tecnica che la Commissione può sostenere per la gestione del programma.

La spesa amministrativa complessiva del programma dovrà essere proporzionata ai compiti previsti nel programma stesso.

La Commissione può svolgere, se del caso, attività di informazione, pubblicazione e divulgazione, assicurando così un'ampia conoscenza e un forte impatto delle attività sostenute attraverso il programma.

Il bilancio assegnato deve coprire anche le spese per la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione¹⁰.

Circa il 10% del bilancio totale sarà destinato alla gestione del programma.

¹⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un bilancio per la strategia Europa 2020 parte II (schede tematiche), COM (2011) 500 final, del 29.6.2011.

III. MONITORAGGIO

Gli obiettivi specifici di cui all'articolo 2 descrivono i risultati che il programma intende raggiungere. I progressi saranno misurati utilizzando indicatori di performance quali quelli sottoelencati:

Obiettivo specifico 1: sensibilizzare alla memoria, alla storia e ai valori comuni nonché alle finalità dell'Unione ossia promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli stimolando il dibattito, la riflessione e lo sviluppo di reti.

Indicatori

- Numero di partecipanti diretti.
- Numero di persone indirettamente raggiunte dal programma
- Numero di progetti
- Qualità delle candidature di progetti e grado del possibile ulteriore sfruttamento/trasferimento dei risultati dei progetti selezionati
- Percentuale di prime candidature

Obiettivo specifico 2: Incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello di Unione, in modo da permettere ai cittadini di comprendere meglio il processo di elaborazione politica dell'Unione e da creare condizioni propizie all'impegno sociale e al volontariato a livello di Unione

Indicatori

- Numero di partecipanti diretti.
- Numero di persone indirettamente raggiunte dal programma
- Numero di organizzazioni partecipanti
- Percezione dell'UE e delle sue istituzioni da parte dei beneficiari
- Qualità delle candidature di progetti
- Percentuale di prime candidature

- Numero di partenariati e transnazionali con la partecipazione di diversi tipi di soggetti interessati.
- Numero delle reti di città gemellate
- Numero e qualità delle iniziative politiche successive ad attività sostenute dal programma a livello locale o europeo
- Copertura geografica delle attività
 - Raffronto tra la percentuale di progetti presentati da uno Stato membro in qualità di partner capofila e la percentuale della sua popolazione rispetto alla popolazione complessiva dell'UE
 - Raffronto tra la percentuale di progetti selezionati per Stato membro in qualità di partner capofila e la percentuale della sua popolazione rispetto alla popolazione complessiva dell'UE
 - Raffronto tra la percentuale di progetti presentati da uno Stato membro in qualità di partner capofila o consociato e la percentuale della sua popolazione rispetto alla popolazione complessiva dell'UE
 - Raffronto tra la percentuale di progetti selezionati per Stato membro in qualità di partner capofila o consociato e la percentuale della sua popolazione rispetto alla popolazione complessiva dell'UE

IV. CONTROLLI E AUDIT

Per i progetti selezionati in base al presente regolamento sarà istituito un sistema di audit per campionamento.

Il beneficiario di una sovvenzione deve tenere a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale. Il beneficiario di una sovvenzione deve garantire che, se del caso, i documenti giustificativi in possesso di partner o di membri siano messi a disposizione della Commissione.